

IC44 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI INDIPENDENTI

Provvedimento n. 22187

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 marzo 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, in particolare, l'articolo 17, relativo alle indagini conoscitive di natura generale;

VISTA le comunicazioni del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, pervenute in data 20 gennaio e 28 febbraio 2011;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

- 1.** Con la denominazione impianti indipendenti si indicano impianti di distribuzione, di proprietà di soggetti diversi dalle società petrolifere verticalmente integrate nelle attività di raffinazione (o nella logistica primaria), che non sono convenzionate con tali società e, pertanto, non ne espongono i marchi. Negli ultimi anni la diffusione e il peso di tali imprese sono cresciuti in maniera significativa e da più parti esse vengono indicate come un elemento fortemente innovativo nel panorama della distribuzione di carburanti in rete.
- 2.** Da un punto di vista operativo, gli impianti indipendenti si approvvigionano sul mercato c.d. extra-rete, ovvero acquistando i carburanti dalle società petrolifere o da altri grossisti e facendosi carico dei costi della logistica secondaria (per il trasporto dei prodotti raffinati al deposito secondario e ai singoli punti vendita). Quanto alle politiche commerciali, tali operatori si distinguono per i prezzi di vendita particolarmente convenienti rispetto a quelli praticati sugli impianti di distribuzione tradizionali.
- 3.** Da quanto sopra illustrato, emerge chiaramente la funzione di stimolo concorrenziale che i punti vendita senza marchio possono svolgere. Tuttavia, quello degli impianti indipendenti resta un fenomeno relativamente poco noto. Non se ne conosce, ad esempio, il numero esatto né la localizzazione geografica. Di conseguenza, non si possono individuare con precisione né i meccanismi di stimolo concorrenziale attivati nei confronti delle pompe colorate né le pre-condizioni strutturali necessarie al loro sviluppo (a titolo di esempio, prossimità di raffinerie e/o depositi costieri, caratteristiche della domanda, contesto economico generale).
- 4.** Inoltre, con specifico riferimento all'approvvigionamento di carburanti, non è chiaro quanto siano affidabili, strutturati e sviluppati i canali di fornitura. Al riguardo, si pone in evidenza che, in un'ottica di espansione del numero degli impianti indipendenti, le società petrolifere potrebbero essere indotte a peggiorare le condizioni di fornitura praticate a tali operatori indipendenti, ad esempio al fine di spostare a monte (ovvero alla fase di fornitura all'ingrosso di carburanti) il perseguimento dei propri margini.
- 5.** Tutto ciò rende opportuno procedere ad un'analisi avente ad oggetto l'attività degli impianti indipendenti in Italia, al fine di quantificare tale fenomeno, individuare i meccanismi di stimolo concorrenziale sull'attività dei punti vendita che espongono i marchi delle società petrolifere verticalmente integrate, evidenziare le possibilità di diffusione ed indagare la presenza di eventuali ostacoli allo sviluppo.
- 6.** L'attività di indagine si avvarrà della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza. In data 20 gennaio 2011 è stata trasmessa da detto Nucleo una banca dati che fornisce una prima approssimazione del numero e della localizzazione degli impianti indipendenti. Approfondimenti sulla reale consistenza dei punti vendita carburanti senza marchio saranno svolti nel corso dell'indagine conoscitiva a partire dalla suddetta banca dati.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, ad una indagine conoscitiva sull'attività delle pompe bianche in Italia.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

p. IL PRESIDENTE
Antonio Pilati
